


## Garante Regionale dei diritti della persona

La tutela dei diritti delle persone minori d'età.  
Le responsabilità, i soggetti delle rete e le strategie di intervento  
con particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo.

24 ottobre 2016

## Il minore in condizione di pregiudizio: gli interventi di tutela

Avv. Liala Bon



## I diritti del minore

Il sistema minorile disegnato dalla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni (Rdl n.1404/34) e dal codice civile non era fondato sui diritti dei minori, bensì sulla loro incapacità: per lungo tempo si è riconosciuta una posizione generale di soggezione dei figli ai genitori, tant'è che si menzionava la *potestà genitoriale*.

La prevalenza della concezione *patrimonialistica* nel diritto privato faceva sì che il minore, soggetto generalmente con scarsi interessi patrimoniali, non venisse tutelato.

# I diritti del minore

La Costituzione ha dato forte impulso ad una reale attenzione al minore e ai suoi bisogni:

l'art. 30 stabilisce che i genitori hanno il dovere e (poi) il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori dal matrimonio, e che lo Stato assolve i compiti dei genitori in caso di loro incapacità;

l'art. 31 impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e la impegna a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

Non contempla l'istituto della *potestà*.



## I diritti del minore

La comunità internazionale è stata la più sensibile nell'evidenziare che il soggetto in formazione ha dei diritti che gli ordinamenti interni devono riconoscere e garantire.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre '89, ratificata con la legge n.176/91, rappresenta lo “statuto universale dei diritti dei minori” : vi si prevede che *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”* (art.3).

# I diritti del minore

La Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n.77/03, rende “praticabili” i diritti dei minori, concedendo diritti processuali e facilitando il loro esercizio in modo che da soli o tramite altre persone (curatore) o organi possano essere informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano.



# I diritti del minore

Le convenzioni internazionali e la legislazione vigente, nonché la cultura diffusa, mettono in evidenza come le relazioni affettive, educative, sociali - fondamentali per il benessere del minore - si realizzino soprattutto all'interno dell'ambito familiare.

Il soggetto in età evolutiva, proprio perché debole, non ha la capacità di percepire quale siano i suoi diritti e ha bisogno di qualcuno (*in primis* i genitori) che garantisca e promuova tali diritti.

I diritti del minore sono strettamente collegati ai doveri che gli adulti hanno nei suoi confronti.

# I diritti del minore

E se il nucleo familiare è carente ?

Per il nostro ordinamento, tutelare i diritti dei minori significa anche occuparsi della sua famiglia e della sua rete di relazioni: la legge n.184/83 sul “*Diritto del minore ad una famiglia*” prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze sostengano con interventi idonei i nuclei familiari a rischio per prevenire l'abbandono e per consentire al minore d'essere educato nell'ambito della propria famiglia.

## Cura, protezione e tutela

Tutte le situazioni pregiudizievoli per un minore d'età sono sottoposte all'intervento dei servizi sociali dell'ente locale.

I servizi sociali hanno un dovere di vigilanza e di assunzione di iniziative a tutela dei minori - attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria - che deriva loro dal Testo Unico Opera Nazionale Maternità Infanzia, risalente al '34.

Il DPR n.616/77 ha sancito il trasferimento dallo Stato agli enti locali delle funzioni amministrative relative alla “beneficenza pubblica”, ossia relative a tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche in denaro o in natura a favore di singoli o gruppi ... (art.22), nonché agli interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (art.23).

## Cura, protezione e tutela

D. Lgv n.112/98 precisa che le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali comprendono quelle attività/prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse solo quelle assicurate dal sistema previdenziale, dal sistema sanitario e in sede di amministrazione della giustizia (art. 128).

La legge n.405/75, istitutiva dei consultori familiari, nonché la Legge regionale n.11/06 hanno attribuito ai consultori familiari varie competenze, tra cui *“la consulenza, assistenza psico-sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti famigliari, da separazioni e divorzi, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, ..”* .

## Cura, protezione e tutela

Gli interventi inerenti la tutela dei minori vengono realizzati dal servizio sociale dell'ente locale: il Comune cui si fa riferimento è quello di residenza anagrafica del minore o quello in cui egli si trova di fatto; possono essere realizzati anche attraverso forme di unioni intercomunali ovvero attraverso deleghe alle aziende sanitarie locali.

Il Comune è responsabile della presa in carico del caso: deve mettere in campo le risorse, le professionalità, le competenze necessarie alla cura e protezione del minore.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale ha la facoltà di chiedere la collaborazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio o di quelli già interessati del caso (neuropsichiatria infantile, sert, ..), nonché di altri eventuali soggetti della rete di tutela (famiglia affidataria, scuola, ..).

## Cura, protezione e tutela

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge n.328/00) mira alla realizzazione di una presa in carico “globale”, integrata, dei bisogni della persona, pur mantenendo ferma la titolarità delle funzioni amministrative inerenti gli interventi sociali in capo al Comune.



## Cura, protezione e tutela

In caso di insufficiente protezione del minore potrà attivarsi un intervento da parte del servizio sociale

in sede “amministrativa”, con il consenso dei genitori nell'alveo del cosiddetto “principio della beneficita”;

in sede giudiziale, senza il consenso dei genitori o nei casi in cui il contrasto tra la posizione genitoriale e i bisogni non appagati del minore imponga un intervento coercitivo.



## Cura, protezione e tutela

Quando il binomio “diritto del minore di crescere in modo armonico nell'ambito della sua famiglia - dovere dei genitori di non compromettere la crescita del figlio” viene messo in crisi, il servizio sociale si attiva, stante la prevalenza dell'interesse del minore rispetto a quello dell'adulto, con interventi di

### CURA

accompagnamento del minore nel percorso di crescita,  
sostegno dei genitori nel percorso di superamento delle difficoltà  
e loro affiancamento nell'esercizio delle responsabilità genitoriali,  
potenziamento delle risorse familiari.



# Cura, protezione e tutela

Quando prevalgono i fattori di pericolo su quelli di sicurezza, tanto da risultare compromessa l'armoniosa crescita del minore, si attiva la

## PROTEZIONE

In tal caso il servizio sociale deve esercitare una funzione di

## TUTELA

garantendo che il minore non si trovi una situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio.



# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

Nei minori si possono riscontrare situazioni di difficoltà personali o familiari o socio-ambientali, i cui indicatori possono essere rappresentati da igiene approssimativa, scarsa cura (ad esempio, nel vestiario, nell'esecuzione dei compiti scolastici, nell'alimentazione), ridotta autonomia in attività che normalmente si apprendono a casa, scarsa collaborazione o eccessiva interferenza dei genitori, irrequietezza/isolamento/svogliatezza, ...

Questi segnali, se non combinati ad altri più preoccupanti, giustificano percorsi di ausilio sociale e di attenzione a livello scolastico.



# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

Diversa è la condizione di disagio/disadattamento/sofferenza grave, non transitoria che è già sfociata (pregiudizio) o che può sfociare (rischio di pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore.

Può essere rivenuta in casi di grave trascuratezza (*cfr.* malnutrizione, negligenza od omissione nelle cure sanitarie), di esposizione ad alte e continue tensioni familiari (*cfr.* nelle crisi separative dei genitori), di emarginazione derivante dall'immigrazione clandestina, di maltrattamenti fisici, psichici, sessuale (*cfr.* contusioni, bruciate, traumi, pianti improvvisi, scarsa autostima, condotte sessualizzate), nello stato di abbandono.

# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

Se i segnali di disagio o di rischio di pregiudizio o di pregiudizio - che non integrino reati perseguibili d'ufficio - si ravvisano a scuola, gli insegnanti possono

- confrontarsi con i colleghi, la dirigenza, gli altri operatori della scuola,
- coinvolgere i genitori, invitandoli a rapportarsi direttamente al servizio sociale,
- confrontarsi con il servizio sociale dopo aver raccolto il consenso dei genitori; in assenza del consenso, possono chiedere al servizio una consulenza “generica” senza rilevare i dati del minore;
- segnalare al servizio sociale, anche senza il consenso dei genitori, la condizione di pregiudizio/rischio di pregiudizio;
- segnalare all'autorità giudiziaria, in caso di mancata/tardiva presa in carico del caso da parte del servizio sociale.

# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

L'art. 106 del DPR n.309/90 prevede l'istituzione di CIC rivolti a studenti della scuola secondaria superiore da parte dei provveditori agli studi, d'intesa con i consigli d'istituto e i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti.

Realizzano attività informativa e di consulenza per promuovere nella scuola progetti sull'educazione alla salute, in particolare alla prevenzione delle dipendenze, dei comportamenti a rischio e delle psico-patologie.

Rappresentano un luogo di possibile ascolto, contenimento e comprensione delle richieste d'aiuto degli studenti.

Si articolano in sportelli d'ascolto e in incontri tematici con i gruppi di classe.



# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

Se gli operatori dei CIC rilevano condizioni di pregiudizio o disagio ?

- Valorizzano le capacità protettive della famiglia;
- Inviano il minore e la famiglia ai servizi territoriali deputati all'approfondimento del problema;
- Segnalano il caso ai servizi/all'autorità giudiziaria in caso di mancata collaborazione dei genitori o di mancata presa in carico del caso dai servizi.

Se il personale scolastico (docente e non) o gli operatori dei CIC ravvisano un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio a danno del minore hanno l'obbligo della denuncia (auspicabile la doppia firma dell'insegnante/operatore e del dirigente).

# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

A fronte della segnalazione da parte della scuola o di altri soggetti pubblici o privati di condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio, il servizio sociale

1) può attivare gli interventi a favore del minore secondo il principio della beneficenza : tali interventi devono svolgersi nell'ambito di un rapporto basato sul consenso informato dell'utente (*cfr.* genitori/tutore), al quale sarà comunicata la motivazione della segnalazione, le competenze e le responsabilità del servizio, le opportunità offerte dal sistema dei servizi sociali e di quelli specialistici, le proposte progettuali, .. con le opportune verifiche circa l'effettiva comprensione delle informazioni fornite.

Si potranno “offrire” interventi di educativa domiciliare, di dopo-scuola, d'affidamento familiare, supporti economici, ..

## Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

2) può attivare la tutela giurisdizionale dei diritti del minore attraverso la segnalazione all'autorità giudiziaria: si tratta dei casi in cui i genitori si sono opposti sin da subito all'intervento sociale o fanno venir meno l'adesione al progetto o sono "latitanti", ...

In tali ipotesi, se il pregiudizio è fondato, l'autorità giudiziaria conferisce un mandato ai servizi sociali per la presa in carico del caso, disponendo che attivino il sostegno psicologico del minore / la valutazione delle capacità genitoriali / il monitoraggio della condizione familiare e personale del minore / la disciplina delle visite con i genitori / il collocamento etero-familiare del minore,...



## Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

- 3) deve attivare la tutela giurisdizionale attraverso la segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di stato di abbandono del minore (art.9 legge n.184/83), di allontanamento in via d'emergenza e collocamento in luogo protetto (art. 403 cc), di prostituzione del minorenne (art. 2 legge n.269/98) e di presenza di un minore straniero privo di assistenza che sia vittima di reati di prostituzione/pornografia minorile/tratta e commercio (art. 2 legge 269/98);
- 4) deve presentare la denuncia se ravvisa nelle condotte dei genitori che recano pregiudizio per il figlio estremi di reato perseguibile d'ufficio.

# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

La comunicazione istituzionale tra contesto scolastico e contesto dei servizi - nonché tra i diversi servizi - è una risorsa fondamentale per prevenire o risolvere situazioni in cui il benessere dei minori entra in crisi.

Un approccio integrato tra le diverse professionalità e l'acquisizione di una metodologia di lavoro di rete condivisa può permettere di assumere un orientamento preciso al servizio o all'autorità giudiziaria circa la miglior tutela dei minori.

La collaborazione è indispensabile dalla fase iniziale di rilevazione delle situazioni a rischio, a quella della presa in carico del caso con la progettazione degli interventi, fino a quella di valutazione e di vigilanza del processo di tutela.



# Il pregiudizio e il rischio di pregiudizio

Per rendere utile ed efficace la comunicazione tra i soggetti della “rete” è necessario

- individuare la struttura o il soggetto deputato a veicolare e raccogliere la comunicazione (*cfr.* mappa dell'assetto organizzativo dei servizi sociali);
- evitare i contatti “informali” (*cfr.* rischio di perdere l'informazione se cambia l'operatore);
- condividere un linguaggio, in senso lato, comprensibile a tutti;
- rendere elastica la collaborazione tra istituzioni, nonostante la rigidità dei contesti organizzativi;
- tener conto di interventi di aree disciplinari differenti.

## Il Garante

Tra le funzioni del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si annovera la raccolta di segnalazioni - che possono provenire da singoli privati, enti locali, scuole, associazioni, .. - in ordine a casi inerenti la violazione dei diritti dei minori o a situazioni di disagio o difficoltà che vedono coinvolti i minori.

Il Garante può intervenire presso i servizi sociali, le strutture socio-assistenziali e sanitarie, le autorità competenti per rappresentare le condizioni di carente tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambienti carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, ... (Legge Regionale n.9/14).

# Le autorità giudiziarie

## Procura presso il Tribunale per i minorenni

In ambito penale, riceve le notizie di reati ascrivibili al minore d'età, svolge le indagini ed esercita l'azione penale;

In ambito civile, vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine, dalla scuola, da altri soggetti privi della legittimazione alla presentazione del ricorso riguardanti i casi di pregiudizio, di abbandono dei minori; riceve le segnalazioni sugli allontanamenti d'urgenza ex art. 403 cc; .. e presenta i relativi ricorsi al Tribunale per i Minorenni;

In ambito amministrativo, vaglia le segnalazioni sulla condotta deviante del minore e presenta il relativo ricorso;

Effettua le ispezioni nelle comunità d'accoglienza dei minori.

# Le autorità giudiziarie

## Tribunale per i minorenni

In ambito penale, giudica i minori autori di reato;

In ambito civile, decide sui ricorsi presentati dalla procura minorile o dalle parti private con legittimazione sullo stato d'adottabilità, sull'ablazione della responsabilità genitoriale, sull'allontanamento ex art. 403 cc, sulla proroga dell'affidamento familiare consensuale; sul diritto degli ascendenti a mantenere la relazione con i nipoti; sul riconoscimento dei figli nati da relazioni incestuose;

In ambito amministrativo, decide sulle prescrizioni a carico dei minori che danno prova di irregolarità della condotta e del carattere.

# Le autorità giudiziarie

## Procura presso il Tribunale ordinario

In ambito penale, riceve le notizie di reato, indaga ed esercita l'azione penale nei confronti di maggiorenni; segnala al Tribunale per i minorenni situazioni che necessitano di interventi a tutela del minore (art. 609 *decies* cp);

In ambito civile, autorizza o rilascia il nulla osta ad accordi di negoziazione assistita di separazione, divorzio e/o modifica delle relative condizioni (non in caso di rottura di convivenze *more uxorio*); interviene nelle cause separative, in quelle sullo stato e la capacità delle persone; può istare per la nomina di un curatore speciale ; ...

# Le autorità giudiziarie

## Tribunale ordinario

In ambito penale, giudica gli adulti che hanno commesso reato (anche danno dei minori);

In ambito civile, decide sull'affidamento, mantenimento, visite, .. dei figli in tutti i tipi di crisi separative dei genitori e in pendenza di tali procedure può adottare anche provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale; autorizza il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (anche da parte di genitori al di sotto dei sedici anni); decide in caso di contrasto dei genitori su questioni di particolare importanza per i figli; adotta ordini di protezione contro gli abusi familiari, ...

# Le autorità giudiziarie

## Giudice tutelare

Nomina il tutore legale e sovrintende alla tutela;

Nomina l'amministratore di sostegno;

Rende esecutivo l'affidamento familiare consensuale disposto dal servizio sociale;

Vigila sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale;

Autorizza il rilascio/rinnovo del passaporto del minore;

Autorizza la minore a decidere sull'interruzione volontaria della gravidanza.